

2. I CREDITI EDILIZI ACQUISTATI NON POSSONO ESTINGUERE LE CARTELLE PREVIDENZIALI A RUOLO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 110/2026, ha confermato che i crediti previdenziali iscritti a ruolo non pregiudicano la possibilità di utilizzare detti crediti in compensazione i crediti edilizi; tali crediti edilizi, però, non sono utilizzabili in compensazione con i debiti previdenziali a ruolo.

Il caso

Il caso esaminato nel richiamato interpello riguarda un professionista debitore verso la Cassa Forense, con cartelle affidate all'agente della riscossione e una rateizzazione in corso su 72 rate. L'istante intendeva acquistare da terzi un credito d'imposta da Superbonus, articolo 119 del D.L. 34/2020, codice tributo 7719, quota 2026, per usarlo in compensazione in F24 e chiudere il debito residuo verso la Cassa entro l'anno.

I limiti generali alla compensazione non operano

L'Agenzia conferma solo una parte di questa ricostruzione.

Prima di tutto viene osservato che non vi è alcun ostacolo per quanto riguarda la compensazione tra crediti Superbonus e debiti previdenziali, anche di natura diversa dall'INPS; questa soluzione resta infatti pienamente legittima ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, come già chiarito nella risposta n. 478/2023.

L'Agenzia osserva, peraltro, che in relazione ai debiti previdenziali non operano i limiti generali alla compensazione:

- né per quanto riguarda l'articolo 31, comma 1, D.L. 78/10 riguardante il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;
- né per quanto riguarda l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, D.L. 223/2006 riguardante il divieto di utilizzo in compensazione di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, in presenza dei carichi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 50.000 euro.

Un debito previdenziale verso una Cassa professionale non rientra in questo perimetro, indipendentemente dall'importo e a prescindere dalla rateizzazione in corso. Le richiamate limitazioni, quindi, semplicemente non si applicano al caso.

L'impossibilità di compensare i crediti edilizi

Vi è però un altro ostacolo a tale utilizzo in compensazione.

L'articolo 31, D.L. 78/2010 riserva espressamente la possibilità di utilizzo di crediti per la compensazione di ruoli ai "crediti relativi alle stesse imposte" iscritte a ruolo; quindi i ruoli non possono essere estinti con qualunque credito.

Un credito agevolativo da interventi edilizi non è un credito erariale della stessa natura del debito che si vuole estinguere: è un credito d'imposta autonomo, disciplinato da una normativa speciale, con regole proprie di utilizzo per quote annuali non riportabili e non rimborsabili.

Conclusioni

La conclusione operativa è quindi a due livelli:

- il credito Superbonus acquistato resta utilizzabile in F24 per compensare altri debiti erariali o previdenziali correnti, anche in presenza di ruoli pendenti superiori a 1.500 euro, perché quei blocchi non scattano sui debiti previdenziali;
- tale credito non può essere impiegato per pagare, nemmeno parzialmente, la cartella esattoriale già affidata alla riscossione. La distinzione tra debito corrente e debito a ruolo, ai fini della compensazione, resta quindi determinante, e va verificata con attenzione prima di programmare l'acquisto di crediti fiscali con questa finalità.